

Il Governo si è attivato nell'ultimo anno secondo due direttrici: con la prima, concretizzatasi nell'approvazione della legge 18 giugno 2009, n. 69 e della successiva emanazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si è scelta la strategia di spostare fuori delle aule la conciliazione e mediazione delle controversie, con il chiaro intento di farle comporre in tale sede. Con la seconda, contenuta in un disegno di legge all'esame del Parlamento ed in uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011, si sta praticando una semplificazione del processo e, nel contempo, una semplificazione dei riti "speciali", riducendoli in tutto a tre (per un approfondimento delle iniziative del Governo sul tema si rinvia al Cap. IV, par. 1.1).

Ma, allo stato, ogni analisi del problema della durata non può prescindere dall'indilazionabile riforma della legge n. 89 del 2001: l'esigenza è stata ribadita in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2010 dal Primo Presidente della Corte di cassazione ed impone di riconoscere che:

a) se l'eccessiva durata dei procedimenti è "strutturale", non può essere trattata in modo significativamente diverso da molte altre disfunzioni "strutturali", per le quali l'indennizzo non può essere confuso con un risarcimento e potrebbe anche consistere nella mera constatazione della durata eccessiva (la Corte di Strasburgo ha usato questo parametro nella sentenza *Von Koester c. Germania* del 7 gennaio 2010, in materia di durata esorbitante di una procedura giudiziaria, stabilendo che la constatazione di violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione, malgrado che la Germania non disponga di alcun rimedio interno contro l'eccessiva durata processuale);

b) l'attuale congiuntura economica non permette all'Italia di mantenere un sistema indennizzatorio dispendioso come l'attuale sistema della legge "Pinto", che, peraltro, nell'ambito dei Paesi del Consiglio d'Europa, oltre che in Italia, è presente solo in Polonia;

c) l'inflazione dei ricorsi ex legge Pinto è una delle cause del dilatamento dei tempi di decisione da parte delle corti d'appello e della Corte di cassazione. Il rimedio, cioè, tende ad aggravare sempre più un grave male.

3.2 Ritardi nelle decisioni in materia di applicazione del regime speciale ex art. 41 bis Ordinamento Penitenziario

Poiché anche nel 2010, come ogni anno nell'ultimo decennio, vi sono state sentenze di constatazione di violazione del diritto d'accesso ad un tribunale causate dai ritardi nelle decisioni dei tribunali di sorveglianza e della Corte di Cassazione in materia di ricorso avverso l'applicazione del regime speciale del 41 bis Ordinamento Penitenziario (il 12 gennaio 2010 nel caso *Mole*, il 16 febbraio 2010 nel caso *Barbaro – infra par. 2.3.2*), apparirebbe necessario porre mano anche a questa problematica.

Va rammentato che l'art. 14 ter O.P. prevede, per le decisioni del Tribunale di Sorveglianza, un termine ordinatorio di 10 giorni; si tratta certamente di un termine non realistico, considerata la complessa procedura e le garanzie per essa previste.

In prospettiva, si potrebbe pensare di trasformare il 41 bis da regime speciale a regime ordinario di detenzione (derogabile, quando è il caso, in senso favorevole ai detenuti), o addirittura a pena di specie diversa, inflitta dal giudice con la sentenza di condanna, e prevedere meccanismi di affievolimento o revoca nel corso dell'esecuzione, alla stessa stregua di quanto accade attualmente per tutte le altre pene in genere.

Ciò comporterebbe la liberazione di rilevanti risorse lavorative ed eviterebbe la necessità di periodica reiterazione dei decreti. Tale reiterazione spesso si protrae per lunghi anni ed ormai i primi 41 *bis* sono in proroga continua da circa 15 anni, per cui si percepisce, nella magistratura di sorveglianza, un certo disagio nel motivare la perdurante sussistenza, dopo tanto tempo, di contatti con le associazioni criminali di riferimento, anche perché difficilmente la polizia svolge indagini sui condannati e dunque mancano relazioni di P.G. effettivamente utilizzabili. Tale reiterazione di decreti viene sospettata, anche a motivo della sostanziale ripetitività delle motivazioni, di essere in contrasto con l'art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti) o con altre sue disposizioni (art. 8, ad es.). Sono pendenti vari casi in cui uno dei quesiti posti dalla Corte europea al Governo è appunto se la reiterazione di tale regime penitenziario, attraverso l'emissione di decreti identici, possa costituire un mezzo per eludere il principio generale di favorire i contatti del detenuto con il mondo esterno.

Il lungo tempo trascorso e le inerzie degli organi statuali chiamati a pronunciarsi sono anche all'origine di due sentenze con connotati abbastanza particolari: *Plalam s.p.a. c. Italia* del 18 maggio 2010 (*infra par. 2.3.13*) e *Di Belmonte c. Italia* del 16 marzo 2010 (*infra 2.3.7*).

3.3 Espulsioni e respingimenti di stranieri

Con la sentenza del 13 aprile 2010 emessa nel caso *Trabelsi c. Italia* (*infra par. 2.3.9*), la Corte ha stabilito che l'espulsione del ricorrente in Tunisia, malgrado la vigenza di una misura provvisoria emessa dalla Corte stessa di sospensione dell'espulsione, costituisce una violazione sia del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) sia del diritto di ricorso (art. 34 CEDU). L'esito del caso *Trabelsi*, uno dei pochi casi residui ancora all'esame della Corte in tale tematica, era scontato alla luce della giurisprudenza europea consolidata. A partire infatti dalla sentenza del 28 febbraio 2008, emessa nel *leading-case Saadi c. Italia*, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che le fonti internazionali esaminate descriverebbero una situazione in Tunisia, asseritamente preoccupante, desumibile da una pratica corrente di torture e maltrattamenti ai danni di sospetti terroristi e che, quanto alle assicurazioni diplomatiche ottenute dall'Italia in numerosi casi successivi al caso *Saadi*, le stesse non costituirebbero, di per sé sole, una garanzia sufficiente.

Questa categoria di casi simili è stata sistematicamente messa nell'odg di ogni riunione del C.M. del 2010: ciò in quanto il Comitato dei Ministri, anche a causa di una notevole pressione esercitata da vari organi del C.d.E. (ad es., richieste di chiarimenti da parte dell'Assemblea Parlamentare del C.d.E.), ha ritenuto di trattare tali casi in priorità.

Ad attenuare la pressione degli organi del Consiglio d'Europa sul nostro Paese in questa tematica, ha contribuito una decisione di irricevibilità adottata, nella stessa materia, il 28 settembre 2010 nel caso *Drissi c. Italia* (in Cap. VI – Elenco delle decisioni).

La suddetta decisione affronta la pratica dell'adozione di una misura di sicurezza alternativa all'espulsione (segnatamente, casa di lavoro), nell'ipotesi in cui la Corte europea inviti lo Stato a non espellere un ricorrente ex art. 39 del suo Regolamento. Secondo la Corte europea, tale pratica, diretta a contrastare il fenomeno terrorista con misure diverse dall'espulsione, non viola la Convenzione dei diritti dell'uomo.

La decisione della Corte europea richiama anche la pronuncia della Corte di Cassazione n. 20514 del 28 aprile 2010 in materia di espulsioni, laddove, nel ribadire l'obbligo per tutte le autorità giudiziarie italiane di fornire un'interpretazione del-

le disposizioni interne conformi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha indicato la necessità che, prima di convalidare o disporre un'espulsione, i giudici valutino il rischio concreto di torture o maltrattamenti a cui la persona sia soggetta una volta ritornata nel suo paese d'origine nonché l'opportunità, al fine di contemperare l'interesse individuale con l'esigenza di tutela della collettività, di tramutare eventualmente l'espulsione in un'altra misura alternativa, come ad esempio quella dell'assegnazione ad una casa di lavoro.

La materia dei respingimenti, molto attuale in questa contingenza storica, è stata oggetto di alcuni ricorsi contro l'Italia già nel lontano 2005 (n. 11593/05 *Salem* + 78, n. 10171/05 *Hussun* + 4, n. 10601/05 *Mohamed* + 1, n. 17165/05 *Midawi*). La tematica riguarda, nel caso di specie, le espulsioni di migranti clandestini partiti dalle coste libiche e sbarcati a Lampedusa nel 2005. La Corte ha emesso in merito una sentenza il 10 gennaio 2010 (*Hussun ed altri* c. Italia – *infra par.* 2.3.9).

Sempre nella stessa tematica va altresì segnalata la recente proliferazione di numerosi ricorsi contro espulsioni decretate ai sensi del Regolamento di Dublino (e che dunque appaiono mettere in discussione tale importante strumento comunitario) nonché la decisione della Corte di rinviare alla Grande Camera il compito di trattare un ricorso, *Hirsi e altri* c. Italia, (ricorso n. 27765/09), relativo a respingimenti in alto mare (tale ricorso riguarda undici cittadini somali e tredici cittadini eritrei che lamentano di essere stati respinti verso le coste libiche dai pattugliatori italiani e di essere stati in tal modo esposti al rischio di maltrattamenti in Libia e nei loro paesi di origine).

La questione dei respingimenti appare, dunque, fortemente caratterizzata da implicazioni con le politiche e le strategie non solo italiane, ma anche dell'Unione europea. La giurisprudenza di Strasburgo sul punto rischia, prima o poi, di entrare in collisione con tali strategie politiche.

3.4 Equità della procedura

Anche nel 2010 si sono registrate sentenze che, pur confermando la legittimità del sistema italiano delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, hanno censurato, come contraria all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, la mancanza di possibilità del prevenuto di sollecitare la tenuta di un'udienza pubblica (*Bongiorno e altri* c. Italia del 5 gennaio 2010, *Leone* c. Italia del 2 febbraio 2010 – *infra par.* 2.3.1). Il problema, comunque, può dirsi superato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale dell'8 marzo 2010 (*infra Cap. II, par. 1.1*) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Come nel caso del fenomeno dell'occupazione acquisitiva ed usurpativa, l'intervento del giudice delle leggi ha dunque risolto l'incompatibilità con la Convenzione del sistema normativo interno, insuperabile attraverso una semplice interpretazione conforme²⁰.

²⁰ V. in proposito paragrafo 47 della sentenza del 16 giugno 2005 della Corte di Giustizia della CE (Grande Sezione): *L'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valu-*

Dove, invece, non vi è bisogno dell'intervento del legislatore, ma comunque l'interpretazione dei giudici nazionali non sempre appare allineata con le conclusioni della Corte europea, è sull'utilizzabilità processuale piena (che pur potrebbe in astratto costituire la sola base di una condanna) delle dichiarazioni di chi si sia sottratto ad un interrogatorio da parte dell'accusato, togliendogli in tal modo un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una deposizione a suo carico ed interrogarne l'autore; situazione questa prevista dagli artt. 512 e 512 bis c.p.p. Il caso è quello di Alberto *Ogaristi*, condannato all'ergastolo esclusivamente sulla base del riconoscimento fotografico effettuato da un testimone oculare, poi fuggito in Albania e sottrattosi così ad un esame in contraddittorio. La Corte europea, con sentenza del 18 maggio 2010 (*infra, par. 2.3.11*), ha constatato la violazione dell'art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. d) della Convenzione. Problematiche di questo tipo dovrebbero essere risolvibili attraverso una capillare diffusione delle sentenze della Corte europea, affinché i giudici nazionali ne prendano conoscenza e vi si adeguino nell'applicazione quotidiana del diritto nazionale.

Va segnalato comunque che sono pendenti dinanzi alla Grande Camera della corte europea due casi, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* (ricorsi n. 26766/05 e 22228/06), in cui i ricorrenti furono condannati sulla base di dichiarazioni decisive provenienti, rispettivamente, da una vittima che si era suicidata dopo aver sporto denuncia alla polizia e prima di confermare le sue accuse in tribunale, e da un teste che aveva accusato in sede di indagini, il ricorrente, rifiutandosi poi di testimoniare in pubblica udienza per paura di ritorsioni.

3.5 Immunità dalla giurisdizione

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 6 aprile 2010 nel caso *CGIL e Cofferati c. Italia* (*infra, par. 2.3.8*), ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6 della CEDU in quanto il sindacalista Cofferati, accusato dal deputato Taormina di aver creato un clima socialmente propizio all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi, non aveva potuto coltivare efficacemente un'azione civile di risarcimento danni, avendo la Camera di appartenenza emesso una deliberazione d'insindacabilità ex art. 68 della Costituzione delle opinioni espresse da Taormina ed avendo la Corte Costituzionale, investita dal giudice di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Costituzione, emesso solo una decisione di inammissibilità del relativo ricorso senza entrare nel merito della questione.

Secondo la Corte europea, infatti, nel caso di specie era assente quel necessario "collegamento evidente" tra le dichiarazioni rilasciate e l'attività di parlamentare che, solo, avrebbe potuto giustificare la compressione del diritto della vittima all'accesso alla giustizia per la riparazione del danno subito.

Non è la prima constatazione di violazione che l'Italia riceve per una fattispecie di questo genere. Il protocollo operativo, che non richiede interventi normativi, da porre in essere in futuro per evitare analoghe violazioni, è il seguente: nell'ipotesi in cui la Camera di appartenenza concluda per l'insindacabilità e dunque per l'applicabilità dell'art. 68, comma primo, della Costituzione alle dichiarazioni eventualmente lesive dell'altrui reputazione, l'autorità giudiziaria dovrà, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, sollevare un conflitto fra poteri dello Stato, al fine di ottenere una statuizione della Corte Costituzionale sul punto. La Corte Costituzionale, a sua volta, dovrà evitare di avallare la prassi

tare in che misura quest'ultimo può ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.

delle Camere, che fanno spesso rientrare nella “funzione parlamentare” anche atti compiuti fuori della sede parlamentare e senza alcuna connessione con un previo atto parlamentare tipico.

3.6 Diritto di famiglia

Come già accaduto più volte in passato (v., ex pluribus, sentenza *Bove c. Italia* del 30 novembre 2005), la Corte Europea ha constatato, nel caso *Piazzi c. Italia* del 2 novembre 2010 (*infra, par. 2.3.12*), la mancata esecuzione (a partire dal dicembre 2004) di una decisione del Tribunale regolante il diritto di visita del genitore ricorrente. In altre parole, a fronte delle difficoltà operative o delle inadempienze degli organi deputati a darvi esecuzione (servizi sociali, ecc.) o a controllarne l'esecuzione (giudice tutelare), tale decisione è rimasta inattuata per vari e preziosi (trattandosi di minore) anni, ed a fronte di tale situazione non sembra che il tribunale ne sia stato informato tempestivamente o sia comunque intervenuto per assicurare il rispetto delle disposizioni dettate, ovvero per trovare una soluzione alternativa.

In tale caso, come in altri trattati in passato, ciò che la Corte censura è l'inerzia di fronte ai problemi esecutivi, atteso che, in effetti, non ha alcun senso emettere dei provvedimenti giudiziari per poi disinteressarsi della loro messa in opera e delle difficoltà incontrate in tale fase esecutiva.

Per evitare future constatazioni di violazione di questo genere, occorre dunque che gli organi giudiziari competenti vigilino affinché i loro provvedimenti non restino ineseguiti a causa del boicottaggio da parte del genitore affidatario o per le inerzie dei servizi sociali, intervenendo tempestivamente ove ciò accada, dal momento che, ovviamente, una pronuncia che resta sulla carta non ha alcun senso né alcuna utilità.

Mentre il quadro disegnato in questo capitolo mostra una serie di pronunce della Corte europea che si inseriscono in un solco già tracciato, la materia del diritto di famiglia deve registrare una sentenza innovativa, emessa nel caso *Moretti e Benedetti c. Italia* del 27 aprile 2010 (*infra, par. 2.3.12*). Il carattere innovativo sta nel fatto che la Corte europea riconosce per la prima volta l'esistenza di una “vita familiare” in un caso di affido di minore. Secondo la Corte, l'affido familiare, che è una situazione di fatto, acquista valenza giuridica tutelabile ex art. 8 della Convenzione, allorquando è riscontrabile una certa serie di fattori, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni ed il ruolo assunto dall'adulto verso il minore.

3.7 Ordinamento penitenziario

La sentenza *Montani c. Italia* del 19 gennaio 2010 (*infra, par. 2.3.3*), peraltro non la prima nel suo genere, costituisce un esempio emblematico di constatazione di violazione della Convenzione, che si sarebbe potuta facilmente evitare semplicemente pretendendo dagli agenti penitenziari l'osservanza della legge e delle circolari. L'art. 18 *ter* della legge n. 354 del 1975 vieta il controllo sulla corrispondenza dei detenuti indirizzata ai difensori di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani e più di una circolare del Ministero ha richiamato all'osservanza di tale regola. Ebbene, non essendo stata la stessa osservata, la Corte europea ha concluso, nel caso suddetto così come in casi simili, per la violazione dell'art. 8 della Convenzione relativo al rispetto della vita privata e familiare.

4. QUESTIONI RILEVANTI DECISE NEI CONFRONTI DI ALTRI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE EUROPEA

4.1 Sentenze di interesse per l'Italia

Nella sentenza *Von Koester c. Germania* del 7 gennaio 2010 in materia di durata esorbitante di una procedura giudiziaria, la Corte europea ha stabilito che la constatazione di violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione e ciò malgrado che la Germania non disponga di alcun rimedio interno contro l'eccessiva durata processuale.

Nella decisione *Bock c. Germania* del 19 gennaio 2010, la Corte europea, considerando con molto rigore le condizioni di ricevibilità ed applicando il principio "*de minimis non curat pretor*", ha dichiarato abusivo un ricorso in cui il ricorrente si doleva dell'eccessiva durata di una procedura civile. Il ragionamento della Corte fa leva sull'evidente sproporzione tra l'irrilevanza della *causa petendi* e del *petitum* rispetto alla mole di procedure giurisdizionali, nazionali ed internazionali, azionate dal ricorrente.

Nella causa *Gafgen c. Germania*, la Grande Chambre della Corte, con sentenza del 1° giugno 2010, si è occupata del difficile rapporto tra tortura e salvezza di vite umane. La situazione all'origine del ricorso riguardava il rapimento, a scopo di estorsione, di un bambino di undici anni, appartenente ad una ricca famiglia tedesca. Seguendo le tracce di colui che aveva intascato il riscatto, la polizia arrivava ad arrestarne il responsabile e, mossa dall'urgente pressione di trovare viva la piccola vittima, minacciava di tortura l'arrestato nell'ipotesi in cui questi non avesse rivelato il luogo in cui il piccolo era tenuto prigioniero. Bastarono dieci minuti di interrogatorio e la minaccia di mettere l'arrestato in una cella con due negri nerboruti che lo avrebbero violentato, per far parlare il rapitore. Purtroppo il piccolo era stato strangolato ed il suo corpo occultato; le responsabilità dell'arrestato risultarono pacifiche al punto da determinarne la condanna ad una dura pena. Il rapitore presentava comunque un ricorso dinanzi alla Corte europea, assumendo la violazione di vari articoli della Convenzione europea, tra cui il divieto di tortura ed il diritto ad un processo equo. Nella sentenza la Grande Chambre confermava la persistenza della qualità di vittima del ricorrente, malgrado che le sue richieste fossero state in parte accolte in sede di giudizio nazionale, e ribadiva che la minaccia formulata dai poliziotti costituiva un trattamento inumano, proibito dall'art. 3 della Convenzione; secondo la Corte, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ha valore assoluto e ad esso non può dunque derogarsi, quali che siano i comportamenti criminali della persona in questione, e ciò neppure quando si tratta di salvare un rilevante numero di persone innocenti, tanto meno quando occorre salvare un singolo individuo.

Nella sentenza *Medvedjev e altri c. Francia* del 29 marzo 2010, la Grande Chambre della Corte si è occupata di un interessante caso concernente l'abbordaggio, da parte della marina francese, al largo dell'isola di Capo Verde, di una nave battente bandiera cambogiana, avvenuto con l'assenso delle autorità di tale paese; l'abbordaggio portava alla scoperta di un cospicuo carico di droga, trasportato dalla nave, e dunque all'arresto dell'equipaggio, in gran parte condannato in seguito a pesanti pene in Francia. I ricorrenti si lamentavano di essere stati illegittimamente arrestati in acque internazionali (art. 5 paragrafo 1 della Convenzione) e di essere stati tenuti, durante la traversata fino in Francia, in stato di detenzione sulla nave per 13 giorni, senza neppure avere la possibilità che un giudice valutasse entro un breve termine la legalità del loro arresto (diritto previsto dall'art. 5 paragrafo 3 della Convenzione). La Corte, a maggioranza, ha constatato la violazione dell'art. 5 para-

grafo 1 della Convenzione, ritenendo privo di base legale l'arresto mentre, sempre a maggioranza, ha escluso la violazione del terzo comma dello stesso articolo.

In un passaggio della sentenza la Corte si occupa, *en passant*, dell'organizzazione del pubblico ministero. Ed invero, l'art. 5 paragrafo 3 della Convenzione prescrive che una persona arrestata debba essere condotta entro un breve termine dinanzi ad un "giudice o ad un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie". Il pubblico ministero, sostiene la Corte discutendo di tale articolo, è in grado di garantire il cittadino dall'arbitrio e dalla privazione ingiustificata della sua libertà, solo se è indipendente dall'esecutivo e dalle parti: il pubblico ministero del sistema francese, invece, non possiede nessuno dei due requisiti. Tale caso rischia di avere ripercussioni anche sulla prospettata riforma francese del codice di procedura penale, che vede l'abolizione del giudice istruttore, organo viceversa ritenuto indipendente ed imparziale.

In data 3 giugno 2010 la Prima Sezione della Corte Europea ha emesso una sentenza di constatazione di violazione contro la Grecia (*Caso Dimitras ed altri c. Grecia*, ricorsi nn. 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08) in materia di religione. I ricorrenti allegavano la violazione di vari principi convenzionali, tra cui quelli fissati dagli articoli 9 (diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), per il fatto di esser stati costretti a dichiarare le loro convinzioni religiose non ortodosse al momento del giuramento dinanzi alle autorità giudiziarie nel corso di un processo, dolendosi altresì per la presenza, nella sala d'udienza, del simbolo religioso del crocefisso. La Corte ha accolto in parte il ricorso, sotto l'aspetto dell'imposizione indiretta (attraverso le modalità del giuramento) di manifestare la professione del proprio credo o della mancanza di un proprio credo religioso, ma non si è invece pronunciata, né in un senso né nell'altro, sulla presenza di simboli della religione greco-ortodossa nell'aula d'udienza.

In un'incandescente sentenza (per le contestazioni russe), emessa nel caso *Kononov c. Lettonia* del 17 maggio 2010²¹, la Corte non ha riscontrato alcuna violazio-

²¹ Sentenza *Kononov* : 236. *Quant au point de savoir si l'on peut considérer que, nonobstant le fait qu'elle était exclusivement fondée sur le droit international, la qualification des actes litigieux en crimes de guerre était suffisamment accessible et prévisible pour le requérant en 1944, la Cour rappelle qu'elle a précédemment estimé que la responsabilité pénale individuelle d'un simple soldat (garde-frontière) était définie avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par, notamment, l'obligation de respecter les instruments internationaux des droits de l'homme, même si ceux-ci, dont un n'avait du reste pas été ratifié par l'Etat en cause à l'époque des faits, ne permettaient pas d'inférer une responsabilité pénale individuelle du requérant (K.-H. W. précité, §§ 92-105). La Cour considère que même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière flagrante non seulement les propres principes légaux de son pays, mais aussi les droits de l'homme sur le plan international et, surtout, le droit à la vie, qui est la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme (K.-H. W. précité, § 75).*

237. *Il est vrai que (à la différence de l'affaire K.-H. W. c. Allemagne) le code pénal de 1926 ne renfermait aucune référence aux lois et coutumes internationales de la guerre et que (à la différence de l'affaire Korbely précitée, §§ 74-75) ces lois et coutumes internationales n'avaient pas fait l'objet d'une publication officielle en URSS ou en RSS de Lettonie. Toutefois, cet aspect ne saurait être décisif. Il ressort en effet clairement des conclusions formulées aux paragraphes 213 et 227 ci-dessus que les lois et coutumes internationales de la guerre étaient en soi suffisantes en 1944 pour fonder la responsabilité pénale individuelle du requérant.*

238. *La Cour note en outre qu'en 1944 ces lois constituaient une lex specialis détaillée fixant les paramètres du comportement criminel en temps de guerre, qui s'adressait avant tout aux forces armées et, en particulier, aux commandants. Le requérant en l'espèce était sergent dans l'armée soviétique, et il était affecté au régiment de réserve de la division lettonne : à l'époque des faits, il était membre d'une unité de commando et à la tête d'un peloton qui avait pour activités principales le sabotage militaire et la propagande. Etant donné sa position de commandant militaire, la Cour estime qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il appréciait avec un soin particulier les risques que comportait l'opération de Mazie Bati. Elle considère, eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligés aux neuf villageois dans les circonstances, établies, de l'opération menée le 27 mai 1944 (paragraphes*

ne dei principi dell'equo processo per la condanna inflitta per crimini di guerra ad un ex partigiano antinazista che combatteva a fianco dell'Armata Rossa, in quanto già all'epoca dei fatti (1944) esisteva una base legale sufficientemente certa per i crimini di guerra; gli atti del ricorrente, dunque, erano contrari allo *ius in bello* esistente all'epoca dei fatti ed erano stati commessi in violazione di un "*fundamental rule of the laws and customs of war protecting an enemy rendered hors de combat*" (§ 216; v. anche *Korbely c. Ungheria*, Grande Chambre 19/09/2008). Il secondo comma dell'art. 7 della Convenzione prevede infatti che, al fondamentale principio di civiltà giuridica riassumibile nel brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*, facciano eccezione i crimini contro l'umanità, i quali sono da considerarsi tali secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili²².

15-20 ci-dessus), que même la réflexion la plus superficielle du requérant aurait indiqué à l'intéressé qu'à tout le moins les actes en cause risquaient d'enfreindre les lois et coutumes de la guerre telles qu'elles étaient interprétées à l'époque et, spécialement, d'être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité pénale individuelle engagée.

239. Pour ces motifs, la Cour juge raisonnable de conclure que le requérant pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient qualifiés de crimes de guerre.

240. Quant au second point soulevé par le requérant, la Cour note que la Lettonie a proclamé son indépendance en 1990 et 1991, que la nouvelle république de Lettonie a immédiatement adhéré aux divers instruments de protection des droits de l'homme (notamment à la Convention de 1968 en 1992) et qu'en 1993 elle a inséré l'article 68 § 3 dans le code pénal de 1961.

241. Elle rappelle qu'il est légitime et prévisible qu'un Etat succédant à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur, et l'on ne saurait reprocher aux juridictions d'un tel Etat successeur d'appliquer et d'interpréter à la lumière des normes régissant tout Etat de droit, en tenant compte des principes fondamentaux sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l'époque des faits sous le régime antérieur. Cela vaut en particulier lorsque la question litigieuse concerne le droit à la vie, valeur suprême dans la Convention et dans l'échelle des droits de l'homme au plan international, que les Etats contractants ont l'obligation primordiale de protéger en application de la Convention. Tout comme les lois et coutumes de la guerre font obligation aux Etats d'engager des poursuites, l'article 2 de la Convention astreint les Etats à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale dissuadant les individus de commettre des atteintes contre la vie des personnes (Streletz, Kessler et Krenz, §§ 72 et 79-86, et K.-H.W., §§ 66 et 82-89, tous deux précités). Il suffit, aux fins de la présente espèce, de noter que les principes susmentionnés sont applicables à un changement de régime de la nature de celui intervenu en Lettonie après les déclarations d'indépendance de 1990 et 1991 (paragraphe 27-29 et 210 ci-dessus).

242. Quant à l'appui des autorités soviétiques dont le requérant aurait toujours bénéficié après 1944, la Cour estime que cet argument est sans rapport avec la question juridique de savoir si l'intéressé pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient jugés constitutifs de crimes de guerre.

243. En conséquence, la Cour considère que les poursuites dirigées contre le requérant (et la condamnation ultérieure de l'intéressé) par la république de Lettonie sur le fondement du droit international en vigueur à l'époque de la commission des actes litigieux n'étaient pas imprévisibles.

244. A la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, à l'époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d'infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre.

²² Cfr. dec. Papon c. Francia del 15 novembre 2001 : 5. Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle avait été commise, une infraction d'après le droit national ou international.

L'article 7 de la Convention dispose :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 7 précité prévoit expressément que ledit article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission, qui au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus par

Nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso *Schalk e Kopf c. Austria* (ricorso n. 30141/04), la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato che l'Austria non ha violato l'articolo 12 (diritto al matrimonio) e l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in relazione all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), non consentendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Con questa pronuncia, la Corte ha mostrato di non discostarsi dal filone interpretativo seguito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 (*infra Cap. II, par. 1.1*).

5. AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI

Numerosi importanti casi portati all'esame della Corte europea non hanno trovato conclusione nell'anno 2010: ne facciamo menzione in questo paragrafo per la loro importanza.

Nel corso dell'anno 2011 sono stati decisi dalla *Grande Chambre* i casi *Lautsi* (esposizione del crocifisso nelle scuole) e *Giuliani e Gaggio* (sui gravi disordini in occasione del G8 di Genova).

In entrambi i casi le decisioni della *Grande Chambre* hanno riformato le sentenze delle sezioni e dato ragione alle tesi difensive del Governo italiano. In particolare:

- con la sentenza 18 marzo 2011, la Corte ha ritenuto che la semplice esposizione del crocifisso nelle scuole non ha, di per sé, influenza sulle convinzioni religiose degli allievi allorquando (come in Italia) l'insegnamento della religione è libero e, d'altro canto, il crocifisso è espressione di una tradizione radicata nella società la cui tutela spetta allo Stato individuare nel rispetto del principio della libertà di religione;

- con la sentenza 24 marzo 2011, la Corte ha ritenuto che l'organizzazione delle attività di polizia a tutela dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni di contestazione della riunione del G8 a Genova non ha violato alcun principio della Convenzione a tutela della salute e della vita delle persone, nonostante la morte violenta di uno dei manifestanti (Carlo Giuliani), tenuto conto delle circostanze in cui si sono sviluppati gli eventi e della preparazione delle forze dell'ordine per manifestazioni di quel tipo, nonché dell'adeguatezza dei sistemi difensivi ed offensivi a disposizione degli agenti;

- con la sentenza 7 giugno 2011 è stato deciso il contenzioso (*Agrati, Carlucci, Cioffi*) del personale A.T.A. della scuola (tutti coloro che svolgono attività "non docente" presso gli istituti e le scuole statali), ove i ricorrenti invocavano la violazione dell'art. 6 CEDU quanto al giusto processo ed al principio dello Stato di diritto, per la presunta illegittima ingerenza del potere legislativo che, con una legge interpretativa, quindi retroattiva (art. 1, co. 218, della legge finanziaria 2006, n. 266 del 2005), avrebbe influito sui giudizi in corso. La Corte ha accolto le istanze dei ricorrenti ponendosi in contrasto con quanto deciso dalla nostra Corte Costituzionale

les nations civilisées, ce qui est le cas du crime contre l'humanité, dont l'imprescriptibilité a été consacrée par le Statut du tribunal international de Nuremberg annexé à l'accord interallié du 8 août 1945, et par une loi française du 26 décembre 1964, qui s'y réfère expressément pour disposer que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles (voir Touvier c. France, requête n° 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports (D.R.) 88, pp.148, 161).

En outre, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne relèvent en principe de la compétence des juridictions nationales. Il ne lui appartient donc pas d'examiner si c'est à tort ou à raison que la Cour de cassation, lorsqu'elle a rejeté, dans son arrêt du 23.1.97, le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 18 septembre 1996, a considéré que, pour être retenue, la complicité de crime contre l'humanité ne nécessitait pas que le complice, à l'instar de l'auteur principal, ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des pays de l'Axe.

Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

con sentenza 26 novembre 2009 n. 311, che aveva ritenuto legittimo l'intervento del Legislatore con norma avente efficacia retroattiva in quanto giustificata da motivi di interesse generale; le parti essenziali della sentenza della Corte di Strasburgo sono riportate nel Cap. II, par. 1.1.1.;

- con la decisione 7 giugno 2011, è stata affrontata la questione dei medici specializzandi (*Celano ed altri, De Stefano ed altri, Ambrosini ed altri*) che pretendevano una remunerazione per il lavoro svolto durante il corso di specializzazione post-universitario. La Corte ha accolto l'eccezione di irricevibilità dei ricorsi perché sono ancora pendenti in Italia i relativi procedimenti giudiziari.

Andrà in discussione, nell'ottobre 2011, dinanzi alla *Grande Chambre* la questione sulla legittimità della assegnazione delle frequenze per le trasmissioni televisive a cavallo dei due sistemi, analogico e digitale, e sulla corretta applicazione della legge n. 249 del 1997 e del decreto legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001, con regolamento attuativo dell'Autorità garante del 15 novembre 2001 n. 435 (ricorso n. 38433/09 *Centro Europa 7 srl*); sulla questione già si erano pronunciati sia la Corte di Giustizia CE, con sentenza 31 gennaio 2008 nella causa C-380/05, che il Consiglio di Stato, con decisioni 31 marzo 2008 n. 2624 e 20 gennaio 2009 n. 242, attribuendo alla società un risarcimento ritenuto insufficiente e che si pretende in misura ben superiore dalla Corte di Strasburgo per violazione degli art. 6, 10, 14 della Convenzione e 1 Prot. 1.

Si è in attesa di conoscere l'esito dell'istanza presentata dall'Italia per la rimessione alla *Grande Chambre* del caso *Guadagnino* (insegnante della scuola francese in Roma) dopo la sentenza 18 gennaio 2011 che ha riconosciuto la violazione da parte dell'Italia del diritto ad un ricorso effettivo ad una autorità giudiziaria nazionale, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, mentre non ha accolto la domanda della ricorrente contestualmente proposta anche nei confronti della Francia, rigettando l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Italia (nella specie, la Corte ha ritenuto che il termine di sei mesi decorresse dalla pronuncia del Consiglio di Stato francese e non da quella della Cassazione italiana che aveva dichiarato la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana).

È pendente in fase esecutiva il caso *Sud Fondi ed altri*, dopo la sentenza 20 gennaio 2009 che ha sancito l'illegittimità della confisca disposta dalle Autorità italiane a danno delle società ricorrenti in seguito alla revoca delle autorizzazioni alla costruzione del complesso di "Punta Perotti" a Bari. Il Governo italiano, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 4-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, ha già provveduto alla restituzione dei beni illegittimamente confiscati – mediante trascrizione nei Registri immobiliari del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (ordinanza G.I.P. presso il Tribunale di Bari 25 novembre 2010 – adottata dopo l'annullamento con sentenza Cass. pen. 11 maggio 2010 n. 23761 della precedente ordinanza 26 ottobre 2009 reiettiva dell'incidente di esecuzione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e divenuta definitiva in seguito alla rinuncia al ricorso per cassazione da parte del Comune di Bari (che ha revocato la confisca e disposto la restituzione dei beni, restituzione, peraltro, rifiutata dalle parti private) e sta quantificando, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'entità del risarcimento in danaro da offrire alle controparti.

Fra le questioni di maggior rilievo ancora aperte segnaliamo:

- la questione generale sulle espulsioni verso la Tunisia dei soggetti condannati per atti terroristici: alcuni casi sono stati decisi nel corso dell'anno 2010 con le sentenze menzionate nel paragrafo 2.3.9, ma altri sono ancora in attesa di decisione: si segnalano, in particolare, sette ricorsi presentati da cittadini di Paesi terzi per i quali la Corte europea ha indicato al Governo italiano la misura cautelare sospensiva

dell'ordine di espulsione, ai sensi dell'art. 39 del proprio Regolamento, anche verso la Grecia (*Abd Al Muhsen Mohamed; Aminollah; Mostafaei Peyman; Rahmatullah Baninkheel; Shokrgozar; Thamer Ali Hussien*);

- la questione delle condizioni nelle carceri (v. ricorso n. 126/03, *Scoppola c. Italia*) che vengono censurate come degradanti, in particolare per l'insufficiente spazio a disposizione o per le condizioni di salute e psico-fisiche del detenuto, in violazione dell'art. 3 della Convenzione (in argomento si registrano sentenze di condanna dello Stato – *Payet c. France* del 20/1/2011/8/ – e di inammissibilità per mancato esperimento dei rimedi interni – *Siedlecki c. Poland* del 19/1/2011 ed altri casi);

- la questione dei dipendenti in quiescenza Inail (*Ciotoli ed altri, Tombesi ed altri, Varesi ed altri, Rossi ed altri*) che contestano l'applicazione di una disciplina previdenziale – art. 59, comma 4, legge n. 449/1997, legge finanziaria 1998 – che avrebbe inciso negativamente sui diritti precedentemente acquisiti, in violazione dell'art. 1 Prot. 1, della CEDU;

- in attesa di decisione è anche la questione sulla legge elettorale italiana n. 270/2005 della quale i ricorrenti (*Zampa ed altri*) ipotizzano il contrasto con gli art. 3, Protocollo 1, e 13 della Convenzione per il sistema delle c.d. liste bloccate (nelle quali l'ordine di precedenza tra i candidati è deciso dai partiti politici e non può essere modificato dall'elettore con il voto di preferenza) che impedirebbe la libera espressione della volontà popolare nella scelta del corpo legislativo.

In materia espropriativa, pendente è il caso *Immobiliare Podere Trieste* concernente l'acquisizione di terreni di proprietà della società ricorrente da parte del Comune di Roma per la costruzione di edifici di edilizia popolare; sulla questione sono pendenti giudizi in sede nazionale (v. sentenza Tribunale di Roma 11 novembre 2010 n. 22349 che ha attribuito alla società un risarcimento superiore a quaranta milioni di euro, rigettando la sua domanda di riconoscimento della persistenza della proprietà) che rendono impossibile formulare una proposta di regolamento amichevole.

Altre questioni, sempre in materia di espropriazioni – quelle relative alla tenuta di Capocotta (Ricci, La Pinetina, ecc.) – sono, invece, state definite nel corso dell'anno 2011 con una transazione perfezionata in sede di contenzioso nazionale fra le parti e l'Agenzia del Demanio, in seguito alla quale saranno rinunziati i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Parimenti definito nel corso dell'anno 2011 può considerarsi il contenzioso promosso da alcuni talassemici (caso *G. N. ed altri*) per disparità di trattamento in punto di risarcimento del danno rispetto agli emotrasfusi (risarciti con i criteri di cui alla legge n. 141/03) in seguito alla sentenza della Corte 1 dicembre 2009 (sulla quale si veda la precedente Relazione 2009, par. 2.3.2.1); la soluzione del contenzioso (v. sentenza di radiazione dal ruolo del 15 marzo 2011) ha riguardato i soggetti ricorrenti in sede europea con il riconoscimento di un indennizzo, ma è in corso di approvazione un intervento normativo che dia soddisfazione a tutti i casi simili, anche se non ancora oggetto di decisione da parte della Corte.

PAGINA BIANCA

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA

PAGINA BIANCA

IV ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA

1. MISURE DI CARATTERE GENERALE

1.1 Interventi in materia di giustizia

Come ha sottolineato il Ministro della giustizia nella comunicazione resa alla Camera dei deputati nel febbraio 2011, nell'anno 2010 è stato ottenuto un risultato significativo e insolito tanto che, negli ultimi trent'anni, si è manifestato una sola volta, in modo analogamente marcato: il numero dei processi civili pendenti è sceso del 4 per cento, passando dal record assoluto registrato nel 2009 di 5.825.440 procedimenti pendenti a 5.600.616: una riduzione pari cioè a 223.824 procedimenti civili.

Il risultato trova la sua spiegazione nella convergenza di tre fattori positivi introdotti dal Governo: le riforme in materia di processo civile, la sempre più completa informatizzazione degli uffici giudiziari, le modifiche normative sulle spese di giustizia ed in particolar modo sulla disciplina del contributo unificato, che ha abbattuto sensibilmente il numero delle opposizioni alle sanzioni amministrative.

Nella specifica questione afferente la durata dei procedimenti, con particolare riguardo ai casi pendenti dinanzi alla Corte europea, relativi a decreti emessi ai sensi della legge "Pinto" che hanno liquidato indennizzi inadeguati alla luce della giurisprudenza europea, il Ministero della giustizia ha provveduto ad investire i Presidenti delle Corti d'appello e le Procure Generali di ogni distretto, affinché i primi potessero assumere concrete iniziative e direttive di buone prassi volte a prevenire il contenzioso internazionale, nonché adottare accorgimenti organizzativi intesi a rispettare il termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, per il quale il decreto "Pinto" deve essere pronunciato nei quattro mesi dal deposito del ricorso.

Al contempo, le Procure generali, in adempimento della loro funzione di garanti dell'osservanza della legge nel distretto di competenza, si sono adoperate per il rispetto della norma interna richiamata, come sottolineato dalla Corte europea nella sua giurisprudenza (caso *Simaldone c/Italia*)²³.

Nel settore penale, secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, i dati segnalano una stabilità della pendenza, con un modesto incremento (si passa, infatti, da 3.335.039 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2009 a 3.290.950 al 30 giugno 2010): segno della necessità di una maggiore incisività degli interventi sul processo penale che dovrà essere espressa nella seconda parte della legislatura in corso. È, tuttavia, un dato in aumento, perché fa riferimento alla sopravvenienza dei procedimenti penali iscritti presso le procure della Repubblica contro indagati noti per reati di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, che registra un incremento del 10,5 per cento: oltre all'impegno dei magistrati e delle forze dell'ordine nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, parte del merito va attribuito anche agli innovativi ed efficaci strumenti garantiti con i numerosi interventi legislativi e amministrativi in materia di antimafia da parte del Governo.

Il complesso di questo impegno e di questi interventi ha consentito di mettere in campo un robusto sistema di contrasto alla criminalità organizzata, con un elevato numero di detenuti sottoposti a regime detentivo particolarmente se-

²³ Sentenza 31 marzo 2009 (ricorso n. 22644/03).

vero (art. 41-*bis* O.P.); un altissimo numero di provvedimenti ministeriali di riapplicazione del citato regime dopo l'annullamento disposto in sede giudiziaria dai tribunali di sorveglianza; il più basso numero di provvedimenti ministeriali di revoca dello stesso regime ex 41-*bis* da parte del Ministro della giustizia; la gestione del tragico record di presenze nelle carceri senza che si sia fatto ricorso ad indulti o provvedimenti generalizzati di clemenza; il più alto numero di posti di magistrati messi a concorso in soli due anni (ben 713, cui si aggiungono i 253 magistrati già assunti nel 2010, per complessive 966 unità); il più alto numero di posti di agenti di polizia penitenziaria banditi in un solo concorso, cioè 1.800; il più alto numero di nuovi posti nelle strutture carcerarie, cioè 2.000 in due anni, equivalenti al numero di nuovi posti che erano stati istituiti nei 10 anni precedenti.

L'attività del Ministero ha avuto come primo obiettivo nel 2010 il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e penitenziario del Paese, ed in questo senso, nonostante i tagli finanziari dovuti alla contingente crisi economica, nei 12 mesi precedenti sono stati raggiunti significativi risultati in materia di organizzazione dei servizi e di potenziamento del sistema carcerario.

Secondo le fonti del Ministero della giustizia, dal 1996 al 2007, sono stati spesi complessivamente, nel settore dell'informatica, più di 2 miliardi di euro, con una media di circa 170 milioni di euro all'anno, mentre, nello stesso periodo, l'arretrato, sia nel settore civile che in quello penale, andava aumentando.

In sostanza, più si è investito e più sono cresciuti i flussi e le pendenze, soprattutto dell'arretrato civile, senza che si sia determinato - come tanti dicono - un nesso di proporzionalità inversa. In questo ultimo triennio scarso, questa voce di spesa è scesa sensibilmente, ma una corretta programmazione ed organizzazione dei servizi ha consentito di ottenere migliori risultati rispetto al passato.

Nel corso del 2010, come rileva il Ministero della giustizia, è proseguita l'attività di informatizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

Il processo civile telematico è attivo con valore legale per i decreti ingiuntivi in 25 tribunali, in 12 per le esecuzioni, in 8 per il settore fallimentare ed in 5 anche per i pagamenti elettronici. Questo è un servizio che consente di pagare con moneta elettronica il contributo unificato e tutti i diritti previsti. Gli investimenti, rispetto agli anni precedenti, sono stati più che decuplicati dall'Esecutivo, con risorse che negli ultimi due anni ammontano ad oltre 15 milioni di euro.

I sistemi web di gestione dei registri informatici per la cognizione ordinaria, vera e propria preconditione per un effettivo processo di informatizzazione efficiente, sono stati avviati in 18 distretti di corte d'appello su 26 ed in 127 tribunali su 165, mentre a metà del 2008 si era fermi ad un solo distretto e dieci tribunali.

Un serrato programma di razionalizzazione dei sistemi e degli investimenti ha consentito di attivare punti di accesso in 157 tribunali su 165, mentre in 151 uffici sono possibili le consultazioni da remoto dei registri della cognizione e in 81 anche quelli delle procedure esecutive.

In numerosi uffici, è stato messo, inoltre, a disposizione un servizio di consultazione evoluta, che consente agli utenti avvocati di consultare, tramite Internet, il fascicolo digitale appositamente creato, che raccoglie gli atti e i documenti del processo. In particolare, il servizio è attivo per il processo di cognizione in 10 corti di appello e in 89 tribunali, nonché, per il processo di esecuzione, in 78 tribunali. È quasi inutile al riguardo ricordare quanta inefficienza e perdita di tempo comporta la consultazione manuale ed in ufficio di questi dati, mentre le innovazioni introdotte consentono un significativo incremento della possibilità per l'utente di conoscere informazioni processuali e si sostanziano in un aumento dell'accessibilità